



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

Estratto dal verbale della riunione del

CONSIGLIO

del 29/04/2024

Sono presenti i signori:

LANDI STEFANO	- Presidente	
ANGELO SILVIA	- Consigliere	
ARZANI FAUSTO	- Consigliere	
BUIA GABRIELE	- Consigliere	
CASTRIA FRANCESCO	- Consigliere	
CATELLANI LORENZO	- Consigliere	
CELLA FILIPPO	- Vice Presidente Vicario	
CELLA LUDOVICA	- Consigliere	in collegamento telematico
CHIAPPA RAFFAELE	- Consigliere	
CHITTOLINI FRANCESCA	- Consigliere	
DALL'AGLIO VITTORIO	- Vice Presidente	
DALLAGIOVANNA SABRINA	- Consigliere	
DOMENICHINI DARIO	- Consigliere	
GALLINA PAOLA	- Consigliere	
GIUFFREDI PAOLO	- Consigliere	
GOLDONI DAVIDE	- Consigliere	
LOSI LORETTA	- Consigliere	
MARASI CRISTINA	- Consigliere	
MUNARI CLAUDIA	- Consigliere	
NEGRI DANIEL	- Consigliere	
ORSI MARCO	- Consigliere	
PILATI RICCARDO	- Consigliere	in collegamento telematico
PREARO ROBERTO	- Consigliere	
PROSPITI LUIGI	- Consigliere	
SEZZI AZIO	- Consigliere	
TENCATI ALESSANDRA	- Consigliere	in collegamento telematico
VIAPPIANI ALBERTO	- Consigliere	

Sono assenti giustificati i signori:

BRAGGION LUCA	- Consigliere
CHIERICI LUCA	- Consigliere
FRANCHINI CLAUDIO	- Consigliere
LOMBARDINI FRANCESCA	- Consigliere
PICCININI BARBARA	- Consigliere
RIVAROLI GIOVANNI	- Consigliere

Segretario: MICHELANGELO DALLA RIVA, Segretario Generale

Assistono: ANTONIETTA CAVALLO, ELISA VENTURINI, - Revisori dei Conti

OMISSIS

Oggetto: Approvazione del conto giudiziale reso dall'agente contabile concessionario della riscossione coattiva della ex Camera di Commercio di Parma, codice ente 12286, al 31/12/2023.

IL CONSIGLIO CAMERALE

PREMESSO che in data 12 luglio 2023, in esito agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 219/2016, al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 97 del 23/06/2023, è stata costituita, quale accorpamento tra le Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, la Camera di Commercio dell'Emilia;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/2/2018 relativo alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento, il quale, all'art. 3, rubricato "Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali", ha stabilito che le nuove Camere di commercio nate per accorpamento subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia – incarico di Segretario generale facente funzioni";

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 4 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa";

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 5 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - nomina del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e conferimento di altri incarichi";

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 7 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia – affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non", con la quale è stato affidato, a partire dal 13 luglio 2023 e salvo successiva revoca, il servizio di riscossione coattiva tramite ruolo a "Agenzia delle entrate – Riscossione" per le seguenti entrate:

- a) diritti annuali e relative sanzioni e interessi dovuti alle Camere di commercio a norma dell'art. 18 della legge 580/1933;
- b) somme dovute alle Camere di commercio e all'Erario dello Stato in ragione della commissione di violazioni amministrative quando l'interessato non abbia adempiuto nel termine di legge all'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981;
- c) ogni altra entrata, propria o per conto dell'Erario finora riscossa tramite ruolo dalle Camere di commercio;

VISTO che le determinazioni presidenziali d'urgenza sopra elencate sono state ratificate dalla Giunta camerale in data 28/7/2023;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13 luglio 2023 “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti ed indifferibili”;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 13 luglio 2023 avente ad oggetto “Istituzione dei servizi di cassa interni e individuazione degli agenti contabili dell’Ente”, con la quale, per quanto qui rileva, si dava atto che è agente contabile esterno della Camera di commercio dell’Emilia: Agenzia delle Entrate-Riscossione, concessionario della riscossione coattiva;

VISTA la circolare prot. 0172113 del 24/09/2015 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito direttive in merito alle procedure da seguire in caso di accorpamento fra Camere di commercio specificando, in particolare, che le nuove Camere di commercio sono tenute, per conto delle Camere cessate, a presentare il conto giudiziale entro 60 sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;

RICORDATO che il concessionario della riscossione coattiva, Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha chiarito con pec in data 31/8/2023 (prot. 11452) che non è prevista la fornitura infrannuale di conti di gestione, specificando nella risposta fornita tramite Help desk che l’art. 25 del D. Lgs. 112/1999 dispone che l’agente della riscossione renda il conto della gestione nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, per cui i conti relativi all’intero anno 2023 sarebbero stati inviati entro il mese di febbraio 2024;

DATO ATTO che Agenzia Entrate - Riscossione ha ricoperto il ruolo di concessionario della riscossione coattiva per le tre ex Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia fino al giorno 12/7/2023;

VISTO il conto della gestione delle imposte e dei tributi non erariali – conto di cassa (mod. n. 21 di cui al D.P.R. 194/1996) reso da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la ex Camera di commercio di Parma, codice ente 12286 (diritto annuale, ruoli ante riforma), acquisito agli atti al prot. 10428 del 07/02/2024, riferito all’intero esercizio 2023;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell’Area 3 – risorse e patrimonio n. 42 dell’08/04/2024 in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D. Lgs. n. 174/2016, come da determina presidenziale d’urgenza n. 5/2023 sopra citata, con la quale è stata confermata la corrispondenza delle scritture e delle risultanze contabili con quanto rendicontato, fra gli altri, dall’agente contabile Agenzia delle Entrate - Riscossione con riferimento al 31/12/2023, dichiarando pertanto la parificazione del conto della gestione pervenuto come sopra indicato;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 63 del 15/04/2024 avente ad oggetto i conti giudiziali resi dagli agenti contabili della Camera di commercio dell’Emilia al 31/12/2023, con la quale, preso atto dell’avvenuta parificazione dei conti giudiziali in esame, la Giunta ha proposto al Consiglio camerale l’approvazione dei conti giudiziali stessi unitamente all’approvazione della proposta di bilancio al 31/12/2023 della Camera di commercio dell’Emilia;

DATO ATTO che con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il consuntivo al 31/12/2023 della Camera di commercio dell’Emilia;

VISTI

- l'art. 37 del D.P.R. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio), rubricato "Conto giudiziale", il quale stabilisce che l'istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno devono rendere, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, il conto della loro gestione secondo i modelli E ed F, allegati al presente regolamento;
- l'art. 139 del D. Lgs. 26/8/2016, n. 174 - Codice di giustizia contabile, che regola la presentazione del conto da parte degli agenti contabili che vi sono tenuti, il quale dispone che i conti devono essere poi depositati, a cura del responsabile di procedimento entro 30 giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;
- la circolare n. 1-2023 del 13/06/2023 del Presidente della Sez. Giurisdizionale Regionale per l'Emilia-Romagna avente ad oggetto "Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell'1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022", la quale richiede fra l'altro che i conti giudiziali resi dagli agenti contabili, una volta parificati, siano approvati con distinte delibere consigliari;
- la circolare prot. 2520 in data 11/09/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, avente ad oggetto "Indicazioni per la resa del conto da parte dell'agente contabile consegnatario dei titoli azionari. Integrazione punto 2.4. della circolare n.1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna";
- la circolare del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, avente ad oggetto "Circolare n.1/2024 in materia di resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019, D.L. n. 137 del 28.10.2020, conv. in L. n. 176 del 18.12.2020 e D.L. n. 44 dell'1.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022";

PRESO ATTO della "Relazione sulla parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili al 31 dicembre 2023" predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente in data 15 e 19 aprile 2024 (allegato n. 1 al Verbale n. 3 del Collegio dei Revisori dei conti del 15 e 19 aprile 2024);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari amministrativo-contabili;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 3 – Risorse e patrimonio;

VERIFICATO che sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

- a) di approvare il conto giudiziale reso dal concessionario della riscossione coattiva Agenzia delle Entrate – Riscossione della ex Camera di commercio di Parma, codice ente 12286, riferito al 31/12/2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- b) di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Michelangelo Dalla Riva)

IL PRESIDENTE
(Stefano Landi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.